

AVV. DANIELE ANGELO BERETTA
Piazza Cinque Giornate n. 1
20129 Milano
Tel. 0254011414 Fax 0255196404
avvocatoberetta@gmail.com
danieleangeloberetta@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Proposto da:

GIUSEPPE VINCENZO LAURI (LRAGPP99S21H860T), nato a San Gennaro Vesuviano il 21.11.99 rappresentato e difeso anche in via disgiunta dall'avv. Daniele Angelo Beretta del Foro di Milano (BRTLN78M27C933Q – danieleangeloberetta@milano.pecavvocati.it) e dall'avv. Mario Violetta del Foro di Milano (VLTMRA53T08D828R – mario.violetta@milanopecavvocati.it) elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 1 (fax 0255196404) in forza di procura posta su foglio separato ai sensi di legge

ricorrente

Contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588) in persona del Ministro pro tempore, ex lege domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato

resistente

E contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO (80099830152) in persona del Dirigente pro tempore, ex lege domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato

resistente



PER IL RICONOSCIMENTO

previa disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo a ciò ostativo del diritto al riconoscimento di 1,50 punti nella graduatoria permanente ATA della Provincia di Milano pubblicata in data 14.08.24 con conseguente condanna per l'Amministrazione resistente a correggere la predetta graduatoria con attribuzione del punteggio di 34,00 punti in favore del ricorrente

PREMESSO CHE

IN FATTO

- il ricorrente è in servizio presso il Ministero dell'Istruzione quale assistente amministrativo con sede di servizio presso il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA) 2 di Milano e con sede di servizio presso l'I.C. "Vaprio d'Adda" in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 5.09.24 al 30.06.25 (doc. 1);
- in data 18.05.24 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi di cui in epigrafe, chiedendo la valutazione dei titoli culturali e di servizio ivi indicati (doc. 2);
- per quanto qui di interesse il ricorrente chiedeva la valutazione dell'attestato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo rilasciato dalla Regione Campania – Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili in data 1.12.21 (doc. 3);
- all'atto della pubblicazione provvisoria avvenuta in data 31.07.24 il ricorrente si avvedeva del mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo culturale di cui sopra e quindi il medesimo giorno sporgeva formale reclamo (doc. 4);
- in data 14.08.24 dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive



-

- interveniva l'avv. Giuseppe Lauri in nome e per conto del ricorrente chiedendo un riesame della posizione e ciò senza ottenere riscontro alcuno (doc. 5).

IN DIRITTO

L'art. 14 della Legge 21.12.78 n. 845 prevede: *Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi.*

Nelle note integrative dell'attestato in esame espressamente si legge *“le qualificazioni rilasciate da Regione Campania hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21.12.78 n. 845”* (già doc. 3).

Con Decreto Dirigenziale n. 826 del 4.07.24 il Direttore della Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili della Regione Campania così provvedeva: *“tutti gli attestati di Qualificazione Professionale della Regione Campania -*



Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - UOD Formazione Professionale - conseguiti dai discenti a partire dal 22 gennaio 2018 - sono rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 8 del D.lgs. 13/2013 e, pertanto, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti” (doc. 6).

Inoltre nel medesimo attestato si legge che sia rilasciato anche *“in conformità agli standard di cui agli art. 6 e 8 del D. Lgs. 16.01.13 n. 13”*.

In considerazione della suesposte ragioni in diritto e dei rilievi documentali allegati il mancato riconoscimento dell'attestato professionale in esame non può che essere considerata illegittima laddove tutto porta a ritenere che la certificazione de quo sia valutabile ai sensi dell'art. 14 della legge 21.12.78 n. 845 al contrario di quanto ritenuto dall'Amministrazione convenuta.

La stessa Regione Campania ha fornito in favore del ricorrente una pronuncia di Codesto Tribunale (anche in versione pesantemente oscurata) che in data 29.11.22 (est. Stefanizzi) così provvedeva: *“in parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento della validità del certificato di qualifica professionale di coordinatore amministrativo conseguito dalla ricorrente in data (...) presso (...) dichiara tenuta e condanna l'amministrazione resistente all'attribuzione di 1,50 punti nell'ambito delle graduatorie di terza fascia ATA 2021/25 per la provincia di Milano relativamente al profilo di assistente amministrativo”* (doc. 7).

LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA VALUTAZIONE



Al ricorrente è stato attribuito un punteggio di 32,50 così formato:

titolo di servizio: 24,50

titoli culturali: 1

titolo di ammissione: 7.

Con il riconoscimento del punteggio relativo all'attestato di cui sopra al ricorrente sarebbe riconosciuto un punteggio di 34,00 ed un collocamento nella posizione n. 108 (doc. 8).

Se fosse stata collocato nella posizione 108 il ricorrente sarebbe stata individuato come destinatario di contratto a tempo indeterminato già all'inizio del corrente anno scolastico ovvero poche settimane prima del deposito del presente ricorso.

Infatti in data 16.08.24 con provvedimento n. 20692 l'Ambito Territoriale di Milano venivano individuati come destinatari di proposta di assunzione i candidati inseriti nella graduatoria permanente ATA dalla posizione 1 alla 138 (doc. 9).

Quindi con il riconoscimento del diritto all'attribuzione di ulteriori 1,5 punti il ricorrente avrà diritto anche alla stipula di contratto a tempo indeterminato già dal corrente anno scolastico.

Inoltre qualora l'individuazione avvenisse entro il mese di gennaio questo renderebbe possibile per il ricorrente svolgere i quattro mesi del periodo di prova (ex art. 30 CCNL Scuola) durante l'anno scolastico 2024/25, diversamente questo slitterebbe il prossimo anno scolastico e di fatto il ricorrente si troverebbe con un anno di servizio di ruolo in meno senza averne alcuna responsabilità.

Infatti il lavoratore ha in tutti i modi cercato di portare l'Amministrazione resistente a correggere il proprio operato laddove ha presentato dapprima un reclamo in data 31.7.24 e poi incaricato l'avv. Lauri di inviare una richiesta di revisione in autotutela in data 14.08.24, mai riscontrati dall'Ambito Territoriale di Milano.



TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso propone ricorso ex art. 414 c.p.c. affinché l'Illustre Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro Voglia emettere decreto ex art. 415 c.p.c. e quindi fissare udienza di comparizione e discussione della presente controversia, per ivi, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, Voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

previa disapplicazione degli atti amministrativi a ciò ostativi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di 1,50 punti per il conseguimento del certificato di coordinatore amministrativo di cui in atti e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti ad attribuire il predetto punteggio in favore del ricorrente all'interno delle graduatoria permanente ATA 24 mesi per la provincia di Milano pubblicata in data 14.08.24 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'offerta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la qualifica di assistente amministrativo per l'anno scolastico 2024/25 e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti ad inviare offerta di stipula del contratto a tempo indeterminato al ricorrente con retrodatazione giuridica al 1.09.24 o alla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;

in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

In via istruttoria:

Si allegano oltre alla procura ad litem i presenti documenti:

1. contratto anno scolastico 2024/25;



2. domanda di inserimento nella graduatoria permanente;
3. attestato di coordinatore amministrativo;
4. reclamo del 31.07.24;
5. richiesta autotutela avv. Lauri / A.T. Milano del 14.08.24;
6. decreto Regione Campania n. 826 del 4.07.24;
7. Trib. Milano, Sent. 29.11.22 est Stefanizzi oscurata;
8. graduatoria permanente definitiva ATA 24 mesi provincia di Milano a.s. 24/25;
9. convocazioni per stipula contratto indeterminato A.T. Milano 16.08.24;
10. Bando procedura concorsuale;
11. graduatoria provvisoria ATA 24 mesi provincia di Milano a.s. 24/25.

DICHIARAZIONE DI VALORE

I sottoscritti procuratori ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico sulle spese di Giustizia e di ogni successiva modificazione dichiarano che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che la presente causa, già esente dall'imposta di bollo e di registro è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 259,00 integralmente versato come da attestazione che si deposita unitamente al presente ricorso.

Con osservanza.

Milano, 27 settembre 2024.

avv. Daniele Angelo Beretta

avv. Mario Violetta

